

(N. 2280)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **LEPÓRE, CINGOLANI, RICCIO, ADINOLFI, SAPORI, PISCITELLI, CANEVARI, MACRELLI, CARELLI, ANGELINI Nicola, BOSCO LUCARELLI, LANZARA, LAMBERTI, CERMENATI, VACCARO e RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1952

Inquadramento nel gruppo *A* degli insegnanti di musica e canto negli istituti magistrali, nelle scuole medie e di avviamento professionale.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende provvedere alla revisione dell'attuale ingiusto inquadramento degli insegnanti di musica e canto, oggi di gruppo *B*, ruolo *C*, in conformità dei criteri che sono a base delle leggi in vigore e di por termine ad una situazione di diversità di trattamento e ad una notevole sperequazione.

Invero, gli insegnanti di musica e canto, in contrasto con le precise disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 11 novembre 1923, n. 2395, che classificano gli impiegati dello Stato in tre gruppi distinti sulla base del titolo di studio richiesto per i concorsi, sono inquadrati nel gruppo *B* con notevole differenza di trattamento economico e morale.

Tale situazione — così come ebbe ad ammettere il Senato della Repubblica nella seduta del 24 ottobre 1949 in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero

della pubblica istruzione e così come venne accettato dal Governo per bocca dell'allora Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gonella — non corrisponde al titolo di studio di cui gli insegnanti di musica e canto negli Istituti magistrali, nella scuola media e di avviamento professionale, sono forniti, e che dà diritto all'acquisizione del gruppo *A* essendo i loro titoli di compimento superiore equiparati a tutti gli effetti alla laurea ai fini dell'insegnamento musicale.

Ciò in applicazione del regio decreto 4 settembre 1924, n. 1533, con il quale vennero fissate le tabelle dei titoli di ammissione ai concorsi di esami di abilitazione, ed in virtù delle quali, per la classe di concorso XII (musica e canto in qualunque scuola media) sono obbligatori i diplomi di Magistero nei rami di composizione, organo, strumentazione per banda, pianoforte, violino; diplomi che danno accesso ai concorsi per posti di gruppo *A* e che

comportano il massimo numero di anni di studio per essere conseguiti.

Ond'è che l'attuale posizione degli insegnanti di musica e canto — che partecipano alla vita della scuola col genio del loro insegnamento e della loro natura di artisti — è, perciò, per davvero, ingiusta e contro legge; ingiustizia ed illegalità che balzano più che mai evidenti e sperequative sol che ci si soffermi, sia anche superficialmente, ad un esame comparativo con la posizione attribuita ad altre categorie similari di docenti.

Sono di gruppo *A*, infatti, i professori dei conservatori, compresi in essi i docenti di strumento a fiato, pur divisi in cinque categorie e con sviluppo minimo di carriera dal grado XI al V; appartengono inoltre, al gruppo *A* i professori di disegno pur essendo ammessi ai concorsi con la licenza di scuola media superiore; sono assegnati al gruppo *A* i professori di educazione fisica, quelli della storia dell'arte.

Ed altri ancora; chè l'esame potrebbe continuare con la conseguente risultanza dimostrativa della manifesta ingiustizia dell'attuale inquadramento dei professori di musica e canto per i quali, come è noto, in tutti i concorsi a cattedra per tali materie, è richiesto non solo il diploma di magistero musicale, ma anche l'abilitazione con regolare esame di Stato.

Di tal che la ingiustizia, e la relativa sperequazione, in atto è realmente enorme e dolorosa, per cui si impone una revisione che valga a sistemare una situazione di cose anormale e, per di più, in contrasto con la legge.

A tal fine, sia per il buon rispetto delle norme in vigore e la loro retta applicazione, sia per ragioni di giustizia e di ordine morale, i proponenti sottopongono all'esame del Parlamento il seguente disegno di legge racchiuso in due articoli con la fiducia di vederlo accolto favorevolmente ed approvato.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Gli insegnanti di musica e canto negli istituti magistrali, nelle scuole medie e di avviamento professionale, attualmente inquadrati, per il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, nel gruppo *B* ruolo *C*, vengono assegnati al gruppo *A* in ordine all'insegnamento di I e II grado dei ruoli corrispondenti (*A* e *B*) con tutti gli effetti giuridici ed economici relativi a partire dell'entrata in vigore della presente legge.

### Art. 2.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 72, 82 e 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53.